



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE XIII , nella persona della Dott.ssa Lorenza Zuffada, ai sensi dell'art. 281-sexies C.p.c. pronuncia, dandone lettura in udienza, la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa da:

██████████ titolare dello Studio ████████ di ██████████
██████████

C.F. ██████████

- con l'Avv. G. Capalbo

contro

██████████ N. ██████████

- convenuto contumace

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. [REDACTED] titolare dello [REDACTED] ha citato in giudizio il condominio di via [REDACTED] [REDACTED] per sentir accertare e dichiarare l'esistenza di un proprio credito nei confronti del Condominio convenuto e per l'effetto sentirlo condannare al pagamento in suo favore della somma di € [REDACTED] ovvero quella ritenuta di giustizia.

Nessuno è comparso e si è costituito per il convenuto Condominio, che stante la regolarità della notifica va dichiarato contumace.

Assegnati i termini di cui all'art. 183, sesto comma C.p.c., ritenuta la causa di natura documentale e quindi matura per la decisione, la stessa veniva rinviata per discussione orale all'udienza del 11.3.2013, all'esito della quale viene ora in decisione.

Assume l'attore di essere stato amministratore del Condominio convenuto sino al 11.11.2009, che alla cessazione del rapporto vantava un credito di € [REDACTED] come da rendiconto consuntivo e riparto alla data dell'11.11.2009; che a seguito di sollecito il Condominio ha effettuato alcuni pagamenti per un totale come da dichiarazione dell'attore e documenti allegati pari a € [REDACTED].

X Il Giudice osserva che il credito vantato è stato individuato dall'attore in un prospetto di entrate e uscite relativo alla gestione condominiale del convenuto relativa all'anno 2009 non supportato dalla relativa delibera di approvazione dell'assemblea, che pertanto in adesione al principio di diritto per cui la deliberazione dell'assemblea di condominio che procede all'approvazione del rendiconto consuntivo emesso dall'amministratore ha valore di riconoscimento di debito solo in relazione alle poste passive specificamente indicate; pertanto, ove il rendiconto - che è soggetto al principio di cassa - evidenzia un disavanzo tra le entrate e le uscite, l'approvazione dello stesso non consente di ritenere dimostrato, in via di prova deduttiva, che la differenza sia stata versata dall'amministratore con denaro proprio, poiché la ricognizione di debito richiede un atto di volizione, da parte dell'assemblea, su un oggetto specifico posto all'esame dell'organo collegiale (Cass. civ. n. 10153/2011) e, pertanto, nel caso di specie stante la mancanza di idonea prova attestante l'accollo del debito in favore del Condominio da parte dell'attore la domanda non può essere accolta. X

P.Q.M.


Il Giudice di Milano, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa così decide:

- 1) dichiara la contumacia del convenuto Condominio di via [redacted] in [redacted];
- 2) rigetta tutte le domande come formulate dall'attore;

Sentenza esecutiva.

Milano, 15 marzo 2013

Il Giudice
Dott.ssa Lorenza Zuffada



IL TRIBUNALE DI MILANO
CANTIERE DALL'ARCA

La presente copia è conforme all'originale
PER USO UFFICIO

Milano, 18 MAR. 2013

